

Informativa per la clientela di studio del 15 luglio 2019

Ai gentili Clienti Loro sedi

Decreto crescita e tassazione dei canoni di locazione non riscossi

Il Decreto Crescita ha disposto un'importante novità per la tassazione dei contratti di locazione in caso di mancato incasso: i canoni di locazione non incassati dal locatore relativi ai contratti di locazione di immobili abitativi sottoscritti a partire dal prossimo 1° gennaio 2020 potranno non essere assoggettati a tassazione in capo al locatore stesso già a partire dal momento dell'intimazione dello sfratto per morosità o dell'ingiunzione di pagamento.

L'attuale normativa infatti prevede che i canoni di locazione **concorrono a formare il reddito complessivo del locatore a prescindere dall'effettiva percezione**, determinando così un **ingiusto aggravio fiscale** a carico dei locatori.

La normativa attuale in tali situazione prevede un rimedio (sia pure parziale) a favore del contribuente: è infatti previsto che la tassazione dei canoni non percepiti deve avvenire fino a che non giunga a termine il procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Solamente a partire da questo momento è possibile non assoggettare a tassazione i canoni non percepiti, mentre per quelli non percepiti nei precedenti periodi d'imposta (già tassati) è prevista l'attribuzione di un credito d'imposta pari all'imposta già pagata.

Tale normativa non si è rivelata sufficiente per evitare comunque delle **penalizzazioni** importanti, ragion per cui nel Decreto Crescita è stata introdotta **un'anticipazione del momento a partire dal quale è possibile non sottoporre a tassazione** i canoni non percepiti.

In particolare, è previsto, limitatamente ai contratti di locazione di immobili abitativi, di escludere da tassazione i redditi derivanti dalla locazione degli stessi qualora non percepiti, a condizione che il mancato incasso sia comprovato, alternativamente, dall'intimazione dello sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

Così facendo viene anticipato il momento a partire dal quale il locatore evita la tassazione di somme non percepite, ed a tale proposito il dossier del Servizio Studi della Camera del 10 giugno 2019 precisa che il contribuente potrà "usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un



momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità".

E' poi previsto che **l'eventuale riscossione dei canoni non percepiti negli anni precedenti** è soggetta a **tassazione separata**.

È opportuno evidenziare che le novità descritte si applicano esclusivamente con riferimento ai nuovi contratti stipulati a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, con la conseguenza che, per i contratti già in essere, restano applicabili solamente i rimedi già previsi in passato, dovendo quindi continuare ad attendere la convalida dello sfratto per morosità del conduttore.

Non da ultimo si evidenzia che per i contratti di locazione di immobili non abitativi, la normativa non prevede alcun rimedio, ragion per cui è necessario ottenere la risoluzione del contratto quale unico rimedio per evitare la tassazione di canoni non percepiti.

Cordiali saluti